



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 del 13.01.2021

COPIA

Oggetto: Affidamento servizio legale di assistenza giuridica su problematiche afferenti Decreto de l'Assessore regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica n. 1189 del 10 agosto 1984.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 10,10, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Cocco Sabrina	Assessore	Assente
Demurtas Marco	Assessore	Presente
Pilia Patrik	Assessore	Assente
Vacca Marcello	Assessore	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Per la precisione, risultano presenti presso la sede istituzionale del Comune intestato i Signori Matteo Piras (Sindaco) e Vacca Marcello (Assessore), mentre risulta collegato in videoconferenza da luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune intestato il Sig. Demurtas Marco (Assessore).

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000), parimenti in presenza presso la sede istituzionale del Comune intestato, il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, la quale dà atto:

- che, poichè la seduta di Giunta si tiene facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione;
- che il collegamento audio/video è idoneo a garantire l'accertamento dell'identità dei componenti della Giunta che intervengono;
- che è consentito al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- che è consentito a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica n. 1189 del 10 agosto 1984, relativo al riparto di tutto il patrimonio esistente tra il Comune di Gairo e quello di nuova istituzione di Cardedu;

Considerato che:

- il suddetto Decreto veniva impugnato dal Comune di Cardedu dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con ricorso notificato il 13 novembre 1984;
- il T.A.R. della Sardegna, con sentenza n. 82/90 depositata in data 3 marzo 1990, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistere il difetto di predeterminazione di criteri atti a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto il decreto assessorile sarebbe stato emesso in assenza di qualsiasi criterio oggettivo di riparto e, per l'effetto, annullava il decreto assessorile n.1189 del 10 agosto 1984;
- Con ricorso notificato il 15 aprile 1991 e depositato il 30 aprile successivo, il Comune di Gairo ha proposto appello avverso la predetta sentenza;
- con sentenza n. 3450 del 28.01.2003, il Consiglio di Stato riteneva infondato il ricorso, sostenendo che il Decreto Assessorile annullato avrebbe dovuto essere preceduto dalla previa adozione dei criteri di massima cui, poi, l'azione amministrativa si sarebbe dovuta attenere nell'effettuazione delle scelte concernenti il riparto patrimoniale.
- Con la suddetta sentenza 3450/2003 il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione impugnata, ha altresì ordinato che la propria decisione fosse eseguita dall'Autorità amministrativa;

Accertato che, ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso, la decisione del giudice Amministrativo non è stata portata a compimento dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Rilevato, in particolare che:

- l'annullamento da parte del giudice amministrativo del Decreto assessorile, avrebbe dovuto essere seguita da un'attività amministrativa mirata alla corretta ripartizione tra i Comuni di Gairo e di Cardedu dei terreni già di proprietà del Comune originario di Gairo ricadenti anche nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Tertenia ed Osini;
- tale attività amministrativa non risulta essere stata avviata, né sperimentando un tentativo di accordo tra il Comune originario (Gairo) e quello di nuova istituzione (Cardedu), relativamente al riparto del patrimonio e dei beni, né, come affermato dai giudici di primo grado e confermato in sede di appello, predeterminando dei criteri di massima cui, poi, attenersi nell'effettuazione delle scelte concernenti il detto riparto patrimoniale.

Sentito il Sindaco, il quale propone che le problematiche in questione debbano essere affrontate dal Comune di Cardedu con l'opportuno supporto legale mirato a guidare l'Ente nelle azioni da intraprendere al fine di giungere a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 3450/2003;

Richiamato il D.Lgs. nr.50/2016 e, in particolare:

- l'art. 17 del D.Lgs. nr.50/2016, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti ai servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 dell' eLegge 09.02.1982, nr.31 e ss.mm.ii.*;
- la necessità di coordinare la suddetta norma con l'art.4 dello stesso D.Lgs. nr.50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

Ritenuto, quindi, al fine di dotare l'Ente del suddetto supporto legale accogliere la proposta del Sindaco;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché proceda all'affidamento del servizio legale stragiudiziale che si rende necessario per supportare e guidare l'azione dell'Ente mirata a ottenere che venga portata a esecuzione la sentenza 3450/2003 del Consiglio di Stato, affrontando e risolvendo le connesse problematiche giuridiche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegati in calce alla presente,

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente provvedimento;

Di autorizzare la nomina di un legale per supportare e guidare l'azione dell'Ente mirata a ottenere che venga portata a esecuzione la sentenza 3450/2003 del Consiglio di Stato, affrontando e risolvendo le connesse problematiche giuridiche, in accoglimento alla proposta formulata dal Sindaco citata in narrativa;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione del legale in grado di assicurare il grado di affidabilità e professionalità richiesto in base alla tipologia della vicenda da trattare, nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di incarico;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo ad assumere regolare impegno di spesa per il conferimento dell'incarico legale, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti esistenti sul cap. 10021 del corrente bilancio d'esercizio;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di fornire il necessario supporto legale all'Unità Operativa Tecnica in tempi ragionevolmente brevi, stante valore, importanza natura e complessità delle questioni da affrontare;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21.01.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 13.01.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 21.01.2021

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras